



## **Allegato 2**

Comuni di Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena  
Guiglia, Marano sul Panaro, , Savignano sul Panaro,  
Spilamberto, Vignola e Zocca

# **REGOLAMENTO DEL GRUPPO INTERCOMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE TERRE DI CASTELLI**

*Approvato con delibera di Consiglio dell'Unione Terre di Castelli n.*

## **Articolo 1 OGGETTO, SCOPI E FINALITÀ**

Oggetto del presente Regolamento è la costituzione e l'organizzazione di una struttura intercomunale permanente e volontaria di Protezione Civile in grado di far fronte alle attività ed ai compiti di Protezione Civile così come definiti dal **Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018**. È costituito presso la Sede dell'Unione Terre di Castelli (o altro luogo a ciò deputato) il Gruppo Intercomunale dei Volontari di Protezione Civile (di seguito solo Gruppo) a cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Nel Gruppo sono ammessi cittadini residenti nel territorio dell'Unione e non residenti. Le persone facenti parte del Gruppo sono individuate in un apposito elenco depositato presso l'Unione Terre di Castelli.

Il Gruppo, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge lo scopo di svolgere, nell'ambito della protezione civile e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione ed informazione nella suddetta materia. Inoltre, in ambito locale e di Unione, il Gruppo è impegnato a costruire e attivare collaborazioni con le associazioni locali, tese allo sviluppo di sinergie e protocolli comuni di intervento negli ambiti di emergenza territoriale, per meglio utilizzare le risorse umane ed i mezzi disponibili con quello spirito di solidarietà che anima questo servizio.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Gruppo prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Unione Terre di Castelli le spese vive autorizzate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione delle stesse. Ogni forma di rapporto economico con il Gruppo, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di aderente.

## **Articolo 2 ORGANI DEL GRUPPO**

Sono organi del Gruppo:

- ASSEMBLEA DEI VOLONTARI;
- CONSIGLIO DIRETTIVO;
- COORDINATORE;

L'Assemblea dei volontari è composta dai volontari effettivi ed in prova. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero variabile dispari da 5 a 9 di volontari effettivi. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. La qualifica di volontario effettivo si ottiene all'esito del periodo di 6 (sei) mesi di prova, oppure all'esito dell'avvenuto superamento del corso base regionale. Il Legale Rappresentante del Gruppo è il Presidente dell'Unione Terre di Castelli o suo delegato.

## **Articolo 3 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE**

L'ammissione a volontario effettivo è deliberata dal Consiglio del Gruppo

Tale ammissione è subordinata a:

- a. presentazione dell'apposita domanda da parte degli aspiranti (**ALLEGATO**);
- b. raccolta ed esame della domanda da parte del Presidente dell'Unione Terre di Castelli
- c. superamento del periodo di prova (6 mesi o al superamento del corso base relativo) durante il quale viene considerato "volontario in prova".

Nel corso di tale periodo di prova il volontario potrà usare suoi DPI personali, dopodiché sarà dato in dotazione vestiario specifico. Inoltre verrà effettuata la verifica preventiva, di cui al successivo punto due, da parte dei componenti del Consiglio.

2. Il Consiglio, accertata l'esistenza dei requisiti di adeguata competenza, moralità e/o l'assenza di elementi di incompatibilità con i fini del Gruppo e, superato il periodo di prova, ne delibera l'ammissione al Gruppo curandone l'eventuale annotazione nell'elenco dei volontari effettivi.

3. I volontari sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità e l'appartenenza al Gruppo la qualifica e/o eventuale specializzazione. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto obbligatoriamente in vista sull'equipaggiamento utilizzato dal Volontario durante l'intervento

4. La qualità di volontario effettivo si perde:
- a. per richiesta espressa del volontario;
  - b. per comportamento contrastante con gli scopi del Gruppo;
  - c. per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso ed il Gruppo.
  - d. per assenza prolungata dalla partecipazione alle attività, senza valido motivo;
  - e. per comportamenti non idonei tra volontari
5. Il volontario provvisorio può essere respinto da parte del Consiglio per comprovate e reiterate mancanze del rispetto del presente regolamento.

5. Il volontario provvisorio può essere respinto da parte del Consiglio per comprovate e reiterate mancanze del rispetto del presente regolamento.

6. L'esclusione dei volontari effettivi è deliberata dall'Assemblea dei volontari su proposta del Consiglio. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al volontario gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica. Il recesso da parte dei volontari deve essere comunicato in forma scritta al Gruppo.  
In tali casi il volontario ha l'obbligo di restituire l'abbigliamento e le attrezzature affidategli in comodato d'uso. L'esito della Deliberazione viene formalmente comunicato al Presidente dell'Unione Terre di Castelli per procedure di competenza

7. All'atto della domanda di iscrizione al Gruppo, il Volontario dovrà dichiarare esplicitamente se intende svolgere la propria attività solo nell'ambito del Territorio dell'Unione dei Comuni "Terre di Castelli" o all'esterno di essi ma all'interno della Provincia di Modena od anche al di fuori della Provincia stessa, come specificato all'Art. 5. In ottemperanza alle disposizioni di cui al regolamento regionale DPGR n. 259/2010 Art. 6 comma 5, il volontario iscritto a più associazioni dovrà comunicare alle stesse un'unica associazione di riferimento per le attività di protezione civile.

8. L'Unione Terre di Castelli individuerà le forme più opportune per dare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

#### **Articolo 4 DOVERI E DIRITTI DEI VOLONTARI DEL GRUPPO**

- 1.** I volontari effettivi ed in prova devono:
- a. osservare il presente regolamento, le norme interne e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi del Gruppo;
  - b. mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del Gruppo;
  - c. prestare la loro opera a favore del Gruppo in modo personale, spontaneo e gratuito;
  - d. curare con la massima diligenza l'abbigliamento e le attrezzature affidate loro in comodato d'uso.
  - e. non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività diversa, ovvero contrastante, con le finalità indicate.
- 2.** I volontari effettivi hanno diritto a:
- a. partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo ad eccezione dei servizi che richiedono una specifica idoneità ;
  - b. partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
  - c. accedere alle cariche del Gruppo;
  - d. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione del Gruppo, con possibilità di ottenerne copia dei file, se disponibili;
  - e. ricevere in comodato d'uso l'abbigliamento e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività competenti al loro stato .
- 3.** I volontari in prova hanno diritto a:
- a. partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo ad eccezione dei servizi che richiedono una specifica idoneità;
  - b. partecipare all'assemblea senza diritto di voto;
  - c. prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione del Gruppo con possibilità di ottenerne copia dei file, se disponibili.

## **Articolo 5 GARANZIE**

1. Ai membri del Gruppo vengono garantiti, nell'ambito delle operazioni d'emergenza o di simulazione dell'emergenza autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile, i seguenti benefici previsti dall'articolo 39 e 40 del **DLGS n. 1 del 2 gennaio 2018** relativamente a:
  - a. mantenimento del posto di lavoro
  - b. mantenimento del trattamento economico e previdenziale
  - c. copertura assicurativa
  - d. rimborso ai datori di lavoro pubblici e privati dei volontari dell'equivalente degli emolumenti versati dal lavoratore.
  - e. rimborso per il mancato guadagno ai volontari lavoratori autonomi, che ne facciano richiesta.
2. Rimborso delle spese sostenute, in conformità al DLGS n. 1/2018, nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza, formazione ed informazione suddivise in:
  - a. Spese sostenute relative al carburante per l'uso di mezzi di trasporto. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe dell'Automobile Club d'Italia in vigore per la parte relativa al carburante.
  - b. Reintegro di attrezzature e mezzi perduti o danneggiati nello svolgimento delle attività autorizzate con esclusione dei casi di accertato dolo.
  - c. Altre necessità che possono sopravvenire, comunque connesse alle attività o interventi autorizzati.

## **Articolo 6 ATTIVAZIONE**

1. Il Gruppo Intercomunale di Protezione Civile, in emergenza, opera alle dipendenze del Presidente dell'Unione e degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti. Le modalità di attivazione del Gruppo Intercomunale di Volontari di Protezione Civile, agli effetti del loro impiego, fanno riferimento alle procedure contenute nel piano provinciale, comunale e/o nelle procedure definite dall'Unione Terre di Castelli e comunque secondo quanto definito, in materia di volontariato, dal sistema legislativo vigente. Tutte le attività svolte dalle varie squadre dovranno essere evidenziate in un apposito registro tenuto dal capo squadra e controfirmato dal coordinatore del Gruppo Intercomunale, il quale avrà cura di farlo vistare dal Presidente dell'Unione almeno una volta all'anno.
2. Il Gruppo, in quanto facente parte della Consulta Provinciale per il Volontariato di Protezione Civile di Modena, su chiamata della stessa partecipa attivamente ad iniziative ed emergenze, nell'ambito di una collaborazione tesa allo sviluppo di sinergie e protocolli comuni di intervento nei vari ambiti di emergenza territoriale sia a livello locale che provinciale/regionale/nazionale. In ambito locale e di Unione, il Gruppo è impegnato a costruire e attivare collaborazioni con le associazioni locali, tese allo sviluppo di sinergie e protocolli comuni di intervento negli ambiti di emergenza territoriale.
3. Il Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile, potrà intervenire a supporto di attività di Pubblico Interesse proposte dai Comuni facenti parte dell'Unione terre di Castelli, con finalità di prevenzione e sicurezza dei cittadini, nel rispetto della procedura autorizzativa predefinita dai responsabili del Servizio di Protezione Civile dell'Unione stessa .

## **Articolo 7 ADDESTRAMENTO**

I Volontari si impegnano a frequentare corsi di formazione organizzati dagli Enti preposti con il supporto di tecnici qualificati appartenenti ad istituzioni o Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

## **Articolo 8 L'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è composta da tutti i volontari e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni volontario potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro volontario con delega scritta. Ogni volontario non può ricevere più di una delega.
2. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Coordinatore del Gruppo o, in sua assenza, dal Vice-Coordinatore del Gruppo con delega del coordinatore almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta lo stesso Coordinatore o Vice- Coordinatore o almeno tre membri del Consiglio, o un decimo degli volontari ne ravvisino l'opportunità..
3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle proposte di modifiche al Regolamento del Gruppo, e sullo scioglimento anticipato del Gruppo da sottoporre all'approvazione del Presidente dell'Unione Terre di Castelli o suo delegato.
4. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Coordinatore del Gruppo, in sua assenza, dal Vice – Coordinatore o in sua assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo con delega del coordinatore. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione.
5. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita alla presenza di almeno il 20% dei volontari effettivi. Tale presenza sarà del 30% in caso di rinnovo dei propri organi funzionali.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
7. Le Elezioni degli organi previsti dal presente Regolamento, si svolgeranno nel rispetto dell' art. 9

## **Articolo 9 ELEZIONI**

Le elezioni si svolgono ogni due (2) anni nel mese di Gennaio degli anni pari. L' Assemblea, circa un mese prima della scadenza fissata per le nuove elezioni, si riunisce per stabilire il Presidente di Seggio e due membri scrutatori scelti tra tutti i volontari non candidati ed entro sette (7) giorni lavorativi si devono presentare le candidature in un elenco presso la segreteria del Gruppo. Tale elenco sarà consultabile per almeno 15 giorni, trascorsi i quali si procederà a fissare la giornata delle elezioni. Durante le elezioni il Presidente di seggio e gli scrutatori controlleranno i dati dei volontari votanti consegnando loro l'elenco dei candidati e schede per la votazione che verranno poste, una volta espletata la votazione, in apposita urna. Nel caso in cui i volontari siano impossibilitati a raggiungere la sede del seggio per gravi e comprovati motivi, il Presidente di seggio si recherà al domicilio degli assenti e riceverà la votazione in busta chiusa e firmata dall'interessato contenente la votazione. Al termine delle votazioni si procede allo spoglio e conteggio decretando i risultati, che verranno resi pubblici. I membri del Consiglio Direttivo sono da considerarsi da un minimo 5 membri ad un massimo di 9, ma sempre in numero dispari. Terminata la giornata di elezioni il nuovo Consiglio Direttivo eletto si riunirà in Assemblea per procedere alle varie azioni successive

## **Articolo 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 e fino massimo 9 membri, a seconda delle disponibilità ricevute per ricoprire l'incarico e sempre però in numero dispari, nominati dall'Assemblea dei volontari. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica due anni e sono rieleggibili. Le elezioni si terranno nel mese di Gennaio; nel caso in cui non si riuscisse ad espletarle il Consiglio Direttivo sarà in carica per massimo 90 giorni dalla scadenza. Possono far parte del Consiglio esclusivamente i volontari effettivi (art.2). Il consigliere può non ricoprire incarichi di responsabilità Operativa, a meno che il Coordinatore, d'intesa con il Presidente dell'Unione Terre di Castelli, non individui compiti operativi da assegnare al consigliere (o a volontario effettivo) in base alle specifiche competenze e nelle tempistiche che necessitano. Se la persona interpellata rifiutasse tale compito, si individueranno altre figure.
  - 1.1 Non possono far parte del Consiglio Direttivo volontari effettivi che ricoprano cariche politiche presso l'Unione Terre di Castelli o Comune aderente.
  2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione con il primo fra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
  3. Il Consiglio nomina al suo interno un Coordinatore ed un Vice-Coordinatore. Le cariche suddette, oltre a quella dei referenti, potranno essere ricoperte solo da volontari la cui organizzazione d'iscrizione di riferimento sia il GIVPC Unione Terre di Castelli.
  4. Al Consiglio Direttivo spetta:
    - a. nominare il Segretario, il quale verbalizzerà le relative assemblee dei volontari.
    - b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- c. deliberare sul passaggio da volontario provvisorio a volontario effettivo;
- d. coordinare i volontari durante le attività di emergenza, stabilire le modalità di chiamata e di intervento;
- e. provvedere alla revisione dell'elenco dei volontari almeno una volta all'anno.
- f. nominare il Coordinatore.

5. Le sedute del Consiglio Direttivo sono ritenute valide ai fini delle decisioni se sono presenti almeno 3 membri eletti tra i quali il Coordinatore o il suo Vice.

6. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma ogni 45 giorni ed ogni qualvolta il Coordinatore o, in sua vece il Vice-Coordinatore, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

7. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

### **Articolo 11 IL CORDINATORE**

1. Il Coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei volontari.

2. Il Coordinatore cura l'esecuzione delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

3. Il Coordinatore o un suo vice del Gruppo, nel corso di attività di protezione civile (ordinarie e straordinarie), svolge compiti di indirizzo e raccordo tra il Presidente o suo Delegato Responsabile dell'Unione ed il Gruppo Intercomunale.

4. Il Coordinatore del Gruppo Intercomunale predispone ed aggiorna gli elenchi in cui raccoglie i seguenti dati:

- a. nominativi dei volontari iscritti solo al gruppo intercomunale
- b. nominativi di volontari iscritti anche ad un'altra associazione di volontariato di protezione civile;
- c. nominativi di volontari disponibili per emergenze fuori dal territorio comunale.

5. Il Coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo, ha anche il compito di referente per la Consulta del Volontariato di Protezione Civile della Provincia di Modena.

6. in caso di assenza del Coordinatore le sue funzioni saranno espletate dal Vice – coordinatore anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo tra i membri eletti.

### **Articolo 12 GRATUITA' DELLE CARICHE**

Ogni carica viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per i volontari di cui all' articolo 5.

### **Articolo 13 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO**

L'accettazione ed il rispetto del presente Regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo.

### **Articolo 14 NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

## **Articolo 15 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Il Regolamento del Gruppo Intercomunale dei volontari di Protezione Civile dell'Unione Terre i Castelli attualmente in essere è abrogato a decorrere dall'efficacia ed entrata in vigore di questo Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio dell'Unione Terre di Castelli.

### ***ALLEGATO:***

- ***DOMANDA DI ADESIONE***

